



**Procedura aperta per la fornitura di arredi per strutture  
scolastiche 4**

**ALLEGATO 2**

**CAPITOLATO TECNICO**

---

## SOMMARIO

---

<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 1 - Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 - Oggetto dell'appalto .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3 - Articolo 3 - SPECIFICHE TECNICHE .....</b>	<b>5</b>
3.1 Sostanze pericolose .....	6
3.2 Emissioni di formaldeide da pannelli .....	6
3.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato .....	7
3.4 Contenuto di composti organici volatili .....	7
3.5 Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle .....	8
3.6 Sostenibilità e legalità del legno .....	8
3.7 Plastica riciclata .....	9
3.8 Rivestimenti .....	9
3.9 Materiali di imbottitura .....	10
3.10 Requisiti del prodotto finale .....	10
3.11 Disassemblabilità .....	10
3.12 Imballaggio .....	10
<b>Articolo 4 - Ordinativo di Fornitura e Richieste di Consegna .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 5 - Luoghi e Modalità di consegna .....</b>	<b>11</b>
5.1 Penali relative alle modalità di consegna .....	13
<b>Articolo 6 - Lavori complementari di montaggio, smontaggio e ritiro dell'usato .....</b>	<b>13</b>
6.1 Penali relative ai lavori complementari di montaggio, smontaggio e ritiro dell'usato .....	14
<b>Articolo 7 - Corrispondenza delle consegne .....</b>	<b>14</b>
7.1 Penali relative alla corrispondenza delle consegne .....	15
<b>Articolo 8 - Supporto alla progettazione .....</b>	<b>15</b>
8.1 Penali relative al supporto alla progettazione .....	15
<b>Articolo 9 - Controlli e reclami .....</b>	<b>15</b>
9.1 Penali relative alle azioni correttive a seguito di reclami .....	16
<b>Articolo 10 - Garanzia .....</b>	<b>16</b>
10.1 Penali relative agli interventi previsti in garanzia .....	17
<b>Articolo 11 - Pezzi di ricambio .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 12 - Referenti .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 13 - Trasmissione listino/elenco informatizzato dei prodotti .....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 14 - Servizio di reportistica .....</b>	<b>18</b>

## **Premessa**

Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di arredi di cui al successivo Art. 2, a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna che ne facciano richiesta, mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

## **Articolo 1 - Definizioni**

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

- a) Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- b) Convenzione: l'Atto sottoscritto tra Intercent-ER ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Premessa che utilizzano la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e) Istituzione scolastica: l'istituzione scolastica (asilo nido, scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore) alla quale l'Amministrazione Contraente può delegare le funzioni di sottoscrizione della distinta di consegna di cui all'art. 4 e di verifica della corrispondenza degli arredi di cui all'art. 7 del presente documento;
- f) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni esprimono la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- g) Capitolato tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- h) **Allegati 7 Elenco Prodotti Schema offerta economica**: il documento per la formulazione dell'offerta economica, nel quale sono indicati i quantitativi acquistabili per ogni articolo;
- i) Fornitura: il contratto in base al quale le Amministrazioni contraenti acquisiranno i beni ordinati nella loro proprietà all'atto della consegna, versandone il corrispettivo in un'unica soluzione

## Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della **fornitura di arredi per strutture scolastiche, elementari, medie inferiori e medie superiori, nidi di infanzia e scuole materne**, aventi le caratteristiche descritte nell' Allegato A) al presente Capitolato tecnico, secondo la seguente suddivisione in lotti:

**Lotto 1: Fornitura di arredi per scuole elementari, medie inferiori e medie superiori** per l'Area Est che comprende tutte le Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara;

**Lotto 2: Fornitura di arredi per scuole elementari, medie inferiori e medie superiori** per l'Area Ovest che comprende tutte le Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**Lotto 3: Fornitura di arredi per nidi di infanzia e scuole materne** per l'Area Est che comprende tutte le Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province di Bologna, Forlì- Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara;

**Lotto 4: Fornitura di arredi per nidi di infanzia e scuole materne** per l'Area Ovest che comprende tutte le Amministrazioni contraenti presenti sul territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

Per **fornitura** si intende il contratto in base al quale le Amministrazioni contraenti acquisiranno i beni ordinati nella loro proprietà all'atto della consegna, versandone il corrispettivo in un'unica soluzione. Tutti i prodotti forniti devono corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara ed essere idonei all'uso al quale sono destinati ed attesi dagli utilizzatori.

I beni, ed in generale le prestazioni contrattuali, dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e suoi allegati nonché all'offerta dell'aggiudicatario.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Convenzione, per tutto il periodo di vigenza degli ordinativi di fornitura (Contratti).

Le Quantità di cui agli **Allegati Elenco Prodotti Schema offerta economica** sono da considerare indicative. Pertanto, nel corso di vigenza della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, per ogni articolo, quantità superiori o inferiori, secondo le esigenze che matureranno nelle diverse istituzioni o servizi o in merito alle priorità individuate dalle Amministrazioni stesse, ai prezzi di aggiudicazione.

Il Fornitore si impegna a soddisfare tali richieste, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dello Schema di Convenzione.

Le Amministrazioni contraenti, potranno anche effettuare ordini, nella misura massima del:

- 5% del valore dell'ordinativo di fornitura - per i lotti 1 e 2;
- 20% del valore dell'ordinativo di fornitura - per i lotti 3 e 4

Relativamente a:

- **articoli accessori** (parti complementari e/o parti di ricambio, ad es.: tappi, mensole, maniglie, pomoli, ecc..) non compresi nell'elenco prodotti. L'elenco di tali articoli sarà fornito dall'operatore economico in sede di partecipazione alla procedura attraverso uno specifico listino. Al prezzo di listino di tali articoli si applicherà lo sconto medio ponderato calcolato sui prodotti in gara per ogni singolo Lotto.
- **articoli diversi** (a titolo semplificativo e non limitativo tavoli da esterno, panche, cassettoni da esterno ....) non compresi nell'elenco prodotti e nel listino degli articoli accessori.

Per questa tipologia di articoli il fornitore si impegna ad applicare al prezzo di listino in corso di validità lo sconto medio ponderato calcolato sui prodotti in gara per ogni singolo Lotto.

Restano in capo all'Amministrazione Contraente le verifiche di conformità tecnica e di sicurezza di tali articoli.

La fornitura dovrà pertanto essere effettuata nel rispetto dei "criteri ambientali minimi" previsti dall'allegati 1 "Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni" del D. 11/01/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. 23 del 28/01/2017) e ss.mm.ii.

In particolare, dovranno essere soddisfatte le SPECIFICHE TECNICHE DI BASE, nonché le CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI indicate nel D.M. sopracitato.

### **Articolo 3 - Articolo 3 - SPECIFICHE TECNICHE**

Ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 50/2016 recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova", laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020." Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova da parte di "laboratori" ci si riferisce ai laboratori,

anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.

### 3.1 Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
  - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
  - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
  - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
  - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a **contatto diretto e prolungato**<sup>1</sup> con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 mg/cm<sup>2</sup>/settimana secondo la norma EN 1811.
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

**Verifica:** L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità

### 3.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m<sup>3</sup>, ossia

---

<sup>1</sup> contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell'allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più occasioni nell'arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell'arco di due settimane.

inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

**Verifica:** L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F\*\*\*\*, secondo la norma JIS A 1460 (2001) nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

### **3.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato**

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto	mg/kgdi pannello di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

**Verifica:** L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità.

Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

### **3.4 Contenuto di composti organici volatili**

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

**Verifica:** Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione.

### **3.5 Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle**

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine  $\leq 30$  mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\leq 75$  mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\leq 20$  mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio  $\leq 30.0$ ; arsenico  $\leq 1.0$ ; cadmio  $\leq 0.1$ ; cromo  $\leq 2.0$ ; cobalto  $\leq 4.0$ ; rame  $\leq 50.0$ ; piombo  $\leq 1.0$ ; mercurio  $\leq 0.02$  e nickel  $\leq 1.0$ .

Per la pelle:

- arilamina  $\leq 30$  mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile  $\leq 75$  mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\leq 20$  mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio  $\leq 30.0$ ; arsenico  $\leq 1.0$ ; cadmio  $\leq 0.1$ ; cromo  $\leq 2.0$ ; cobalto  $\leq 4.0$ ; rame  $\leq 50.0$ ; piombo  $\leq 1.0$ ; mercurio  $\leq 0.02$  e nickel  $\leq 1.0$

**Verifica:** L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

### **3.6 Sostenibilità e legalità del legno**

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

**Verifica:** L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:



- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes<sup>TM</sup> (PEFC<sup>TM</sup>), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)<sup>8</sup>, FSC® misto (oppure FSC® mixed)<sup>9</sup> o “Riciclato PEFC<sup>TM</sup>” (oppure PEFC Recycled<sup>TM</sup>)<sup>10</sup> o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### **3.7 Plastica riciclata**

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

**Verifica:** Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### **3.8 Rivestimenti**

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo. I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)
- PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I del citato DM 11.01.2017.

**Verifica:** L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di

prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I del DM 11.01.2017, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

### **3.9 Materiali di imbottitura**

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II.

**Verifica:** L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II del DM 11.01.2017.

### **3.10 Requisiti del prodotto finale**

I requisiti del prodotto finale, sono descritti nell'Allegato A al presente Capitolato tecnico. I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

**Verifica:** Come richieste nell'Allegato A al presente Capitolato tecnico

### **3.11 Disassemblabilità**

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

**Verifica:** L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

### **3.12 Imballaggio**

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

**Verifica:** l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

#### **Articolo 4 - Ordinativo di Fornitura e Richieste di Consegna**

Le Amministrazioni Contraenti per aderire alla Convenzione, stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed il Fornitore, previa registrazione all'apposito sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, emettono un Ordinativo di Fornitura, secondo quanto descritto nell'Art 5 dello schema di Convenzione.

Ciascuna Amministrazione potrà effettuare ordinativi di fornitura il cui valore non risulti inferiore ad **Euro 500,00** (Euro cinquecento).

Le Amministrazioni Contraenti potranno aderire alla Convenzione per tutta la sua durata, emettendo di volta in volta Ordinativi di Fornitura della durata di un anno, nei quali specificheranno il quantitativo di articoli che intendono acquistare.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le consegne a norma del successivo Articolo 5 - Luoghi e Modalità di consegna.

#### **Articolo 5 - Luoghi e Modalità di consegna**

La consegna degli arredi deve avvenire presso le strutture scolastiche al piano, di volta in volta indicate dalle Amministrazioni Contraenti.

È onere del Fornitore procurarsi presso le Amministrazioni Contraenti, subito dopo l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, l'elenco dettagliato delle sedi scolastiche, con indicazione di indirizzi e nominativi dei Referenti.

Le consegne si intendono franco luogo destinatario qualunque sia la sede ed il piano dell'edificio in cui l'arredo va collocato, e devono essere comprensive di eventuale sopralluogo, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta. Il Fornitore deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

È onere del Fornitore procurarsi tutti i permessi previsti dai vari Regolamenti Comunali per l'accesso ai centri storici. Nell'ambito della disposizione degli arredi, le vie di fuga verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

Le consegne devono avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta di Consegna; 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi qualora l'Ordinativo di fornitura sia emesso nel mese di agosto.

Il Fornitore deve concordare con il Referente dell'istituzione scolastica, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi – ovvero 2 (due) giorni naturali e consecutivi nei casi di urgenza – la data di consegna. Sono ammesse anche consegne oltre il termine massimo sopra indicato, qualora ciò fosse necessario o preferibile per le Istituzioni scolastiche destinatarie, al fine di evitare la consegna nei periodi di svolgimento dell'attività didattica.

Nel computo del periodo di consegna non si considera il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.

In ogni caso le date e gli orari di consegna devono tenere conto della minor interferenza possibile con le attività scolastiche.

Se richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, le consegne in Comuni ad alta intensità di traffico (di norma con popolazione superiore a 50.000 abitanti) devono essere eseguite in orario non di punta, ossia fuori dalle fasce orarie 7.30 - 9.00 e 17.00 – 18.00.

Le consegne sono precedute da un Ordine di consegna in formato elettronico; laddove non sia previsto in formato elettronico, l'Ordine di consegna dovrà obbligatoriamente essere consegnato in duplice copia, e contenere almeno le seguenti informazioni:

- il codice e la descrizione degli articoli,
- le quantità per singoli articoli,
- il prezzo unitario e totale IVA esclusa,
- il/i luogo/ghi di consegna,
- le date presunte e gli orari di consegna,
- i nominativi dei referenti delle istituzioni/strutture scolastiche, e le funzioni ad essi delegate,
- eventualmente il n. del buono d'ordine emesso o dei buoni d'ordine emessi per la fornitura, sulla base dei sistemi di contabilità adottati dalle Amministrazioni medesime.

Per le consegne da eseguire in funzione dell'inizio di ciascun anno scolastico, il Fornitore deve predisporre un piano di consegne, da validare da parte della singola Amministrazione Contraente, indicante:

- il numero e le tipologie di arredi,
- il/i luogo/ghi di consegna (nome dell'istituzione; indirizzo; eventuale indicazione del Referente presso l'istituzione),
- la data di ultimazione della consegna,

al quale il Fornitore deve attenersi, nel rispetto dei tempi di consegna di cui al terzo comma. Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dai Referenti delle Amministrazioni Contraenti, in tempo utile alla consegna.

Il Fornitore si impegna, all'atto della consegna dei prodotti ordinati, a produrre - al referente incaricato - tutta la documentazione e le certificazioni specificate nel presente Capitolato e nel suo Allegato A).

### **5.1 Penali relative alle modalità di consegna**

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo nel termine stabilito per la consegna, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di cui al punto b) del presente articolo;
- b) nel caso in cui il Fornitore non consegni o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente.

## **Articolo 6 - Lavori complementari di montaggio, smontaggio e ritiro dell'usato**

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli arredi, tutti i lavori di montaggio e fissaggio (per esempio di: armadi, lavagne, attaccapanni, pannelli, carrelli, mobili su misura), che devono essere eseguiti al momento della consegna. Eventuali fissaggi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti in momenti successivi alla consegna non si intendono a carico del Fornitore.

Sono altresì a carico del Fornitore i lavori di smontaggio di lavagne, mensole e attaccapanni, ecc..., che devono essere effettuati contestualmente alla consegna e al montaggio dei nuovi arredi. Tali lavori sono compresi nei prezzi dei singoli arredi. Il montaggio degli arredi potrà avvenire anche entro il primo giorno successivo lavorativo rispetto alla consegna o, nel diverso termine concordato col Referente dell'istituzione scolastica, in relazione alle esigenze specifiche della scuola o del servizio, tale da non ostacolare e/o creare disagi al normale svolgimento delle attività didattiche ed educative. I montaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza. La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta in capo al Fornitore che dovrà allegare ad ogni singola fattura una *Certificazione di regolare posa in opera*, contenente anche l'indicazione dei carichi massimi ammissibili ove necessario per le mensole o le scaffalature e per ogni altro arredo cui si rendesse necessario.

Il Fornitore, qualora richiesto dall'Amministrazione Contraente, deve altresì provvedere al servizio di ritiro dei prodotti sostituiti. Il costo di detto servizio è addebitato alle Amministrazioni Contraenti.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati negli atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi.

#### **6.1 Penali relative ai lavori complementari di montaggio, smontaggio e ritiro dell'usato**

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le seguenti penali:

- a) qualora il Fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio, una penale di € 150,00 per ogni episodio non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;
- b) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata.

### **Articolo 7 - Corrispondenza delle consegne**

La quantità e la corrispondenza degli arredi consegnati a quanto specificato nell'Ordine o nella Richiesta parziale di Consegna, ivi compresa la regolarità dei lavori accessori di montaggio e smontaggio, sono accertate dall'Amministrazione Contraente/istituzione scolastica, che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Gli arredi difformi per qualità e caratteristiche ovvero eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione/istituzione scolastica, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione medesima.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore - salvo che l'Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una riduzione o un aumento di prezzo - a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione.

La comunicazione scritta deve riportare:

- il codice, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi;
- il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati, devono essere concordate tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate attraverso una Richiesta parziale di Consegna, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta.

### **7.1 Penali relative alla corrispondenza delle consegne**

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di mancato completamento di consegne parziali, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **Articolo 8 - Supporto alla progettazione**

Il Fornitore deve garantire, qualora gli venga richiesto dal committente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, un servizio di supporto alla progettazione, previo sopralluogo, comprensivo di lay-out della disposizione degli arredi sulla base di elaborati planimetrici. Detto servizio comprende altresì l'assistenza tecnica per quanto riguarda materiali, colori, dimensioni, ecc..

In particolare, detto servizio deve essere garantito in via preliminare all'arredo integrale - o pressoché integrale - di strutture scolastiche.

### **8.1 Penali relative al supporto alla progettazione**

Le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le seguenti penali:

- qualora il Fornitore non esegua il servizio di supporto alla progettazione, per ogni episodio non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare una penale di € 100,00

## **Articolo 9 - Controlli e reclami**

Le singole Amministrazioni Contraenti possono svolgere verifiche tecniche sugli arredi forniti, anche presso istituti legalmente riconosciuti, al fine di rilevarne la corrispondenza con i prodotti offerti in sede di gara. In tal caso i campioni da sottoporre a prove sono identificati congiuntamente da rappresentanti del Fornitore e dell'Amministrazione Contraente e, qualora possibile, le prove si svolgono alla loro presenza. Delle prove e dei relativi risultati viene redatto apposito verbale.

Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione, nel Capitolato tecnico e suoi allegati o nell'Offerta tecnica, le Amministrazioni Contraenti ne danno informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo da esse indicato.



Qualora le controdeduzioni non siano motivatamente accolte dalle Amministrazioni Contraenti, queste potranno procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

I costi delle verifiche eseguite sono a carico del Fornitore nel caso l'esito dimostri la non conformità degli arredi rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nel Capitolato tecnico, suoi allegati e/o nell'Offerta tecnica, vengono da questi direttamente corrisposti agli enti/istituti di verifica.

Le Amministrazioni Contraenti/istituzioni scolastiche, nel caso in cui lo ritengano opportuno, possono altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. attività di ricevimento delle Richieste di Consegna, attività del Call-Center, modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.

#### **9.1 Penali relative alle azioni correttive a seguito di reclami**

Per ogni mancata attivazione di azioni correttive/preventive necessarie a seguito di reclami, le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare la penale di € 100,00. Decorsi i termini fissati dalle Amministrazioni Contraenti, la penale si applica ogni 3 (tre) giorni lavorativi di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

### **Articolo 10 - Garanzia**

Come previsto all'art. 3.3.1 del D. 11/01/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. 23 del 28/01/2017), la garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Il Fornitore, in caso di difetti di conformità presenti al momento della consegna del bene, ma che venissero denunciati dal committente nel termine di valenza della garanzia, si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.



Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e manomissione;
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni;
- causa di forza maggiore.

#### **10.1 Penali relative agli interventi previsti in garanzia**

In caso di ritardi degli interventi di riparazione le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Articolo 11 - Pezzi di ricambio**

Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per i 5 anni successivi all'acquisto oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

I pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione, con applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

### **Articolo 12 - Referenti**

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Le Amministrazioni Contraenti devono, a loro volta, individuare un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.

Le Amministrazioni Contraenti possono altresì delegare proprie funzioni a rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche, dandone informazione al Fornitore.

### **Articolo 13 - Trasmissione listino/elenco informatizzato dei prodotti**

Su richiesta dell'Agenzia, ai fini della relativa pubblicazione sul sito web istituzionale, il Fornitore si obbliga a consegnare la seguente documentazione:

- Listino/Elenco informatizzato, completo di descrizioni ed immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche ed il relativo prezzo;

Su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà consegnare le Schede tecniche di tutti i prodotti offerti, nel formato, analogico o digitale, richiesto.

### **Articolo 14 - Servizio di reportistica**

Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Agenzia ovvero delle Amministrazioni contraenti ed ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, i report relativi ai prodotti venduti, entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa.

Il report dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Codice Intercent-ER
- Codice prodotto/ casa madre/fornitore
- Denominazione del prodotto
- Unità di misura (UM)
- Quantità (UM) vendute
- Prezzo applicato
- Amministrazione contraente

e ogni altra eventuale informazione necessaria all'Agenzia.